

Studi
e ricerche

Il volume è stato pubblicato anche grazie a un contributo dell'Università degli Studi di Perugia, erogato come Fondo della ricerca di base 2015 per un progetto dal titolo *Fascisti in democrazia: tra postfascismo e neofascismo*.

© 2020 Editoriale Umbra, Foligno
Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, Perugia

Cover graphic: Karine J. Pasqui

ISBN 978-88-94945-20-1
ISSN 1973-9990

**I “neri” in una provincia “rossa”.
Destre e neofascismo a Perugia dal
dopoguerra agli anni Settanta**

Atti della Giornata di studio (Perugia, 5 dicembre 2018)

a cura di
Luca La Rovere

EDITORIALE UMBRA

Indice

Introduzione	
Destre e neofascismo in Umbria: dall'oblio alla ricerca <i>Luca La Rovere</i>	7
Destra e neofascismo in Italia. Il contributo della storia locale <i>Giuseppe Parlato</i>	15
La guerra civile come catastrofe. Politiche della memoria nella destra radicale <i>Guido Panvini</i>	39
Moderati e destre a Perugia e in Umbria: 1946-2018. Insediamento territoriale e dinamiche elettorali <i>Alessandro Campi e Marco Damiani</i>	61
Sui modi di sentire e vivere il post-fascismo <i>Leonardo Varasano</i>	79
I conti col fascismo. I processi del dopoguerra a Perugia <i>Tommaso Rossi</i>	93
La fiaba della defascistizzazione: il caso dell'Università di Perugia (1944-1948) <i>Ferdinando Treggiari</i>	109
L'epurazione della Pubblica amministrazione in provincia di Perugia (1944-1947) <i>Yuri Capoccia</i>	127
Il Movimento sociale italiano a Perugia. Dalla resilienza alla politica (1947-1969) <i>Luca La Rovere</i>	147

Dal Circolo D'Annunzio al ghetto. Trent'anni di Fuan a Perugia (1947-1979) <i>Raffaello Pannacci</i>	179
L'immagine del neofascismo nella stampa umbra (1947-1974) <i>Alessandro Sorrentino</i>	199
Il neofascismo a Perugia (1969-1975). Le carte della Commissione regionale d'inchiesta <i>Valerio Marinelli</i>	221
Indice dei nomi	233
Gli autori	237

I conti col fascismo. I processi del dopoguerra a Perugia

di Tommaso Rossi

Parlare di “conti con il fascismo” significa in questo caso entrare nel tema dell’esercizio della giustizia nella fase di transizione vissuta dall’Italia a partire dall’ultimo anno di guerra, passando attraverso la sua conclusione e il tempo che ancora separava dall’instaurazione del sistema democratico e repubblicano; scivolando, poi, fino almeno a tutta la prima metà degli anni Cinquanta. Un cammino che muove dal perseguimento dei «delitti fascisti» per arrivare ai giudizi contro gli ex partigiani, il tutto attraversato da successive misure di clemenza. Quello di cui si tratterà qui, tralasciando l’epurazione propriamente detta, è soltanto la prima parte di questa complessa fase storica, su cui lo studio insiste concretamente da non più di un ventennio, sebbene penne e menti anche illustri ne abbiano trattato già in precedenza. Mancava però un approccio organico al fenomeno e, come sempre in questi casi, era in parte pregiudicata l’accessibilità alle fonti primarie, rappresentate in primo luogo dai fascicoli processuali¹. Inoltre, come è stato notato ultimamente in seminari specifici e pubblicazioni dedicate, quelle giudiziarie possono essere fonti complementari ma imprescindibili anche per l’approfondimento della circostanza storica

¹ Un primo approccio sistematico, da cui fra l’altro prende spunto il titolo di questo contributo, è in H. WOLLER, *I conti con il fascismo. L’epurazione in Italia 1943-1948*, il Mulino, Bologna 1997. Nonostante il titolo dell’edizione italiana, a differenza dell’originale (*Die Abrechnung mit dem Faschismus in Italien 1943 bis 1948*, Oldenbourg, München 1996), possa indurre a ritenere che il volume si limiti all’analisi del processo di epurazione in ambito amministrativo, lo studio guarda invece in maniera complessiva all’insieme delle sanzioni contro il fascismo. A fronte di una bibliografia ormai copiosa, anche su singoli casi locali oggetto di studio sin dagli anni Ottanta del secolo scorso, ci si limita a citare i più recenti contributi generali: G. FOCARDI e C. NUBOLA (a cura di), *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell’Italia repubblicana*, il Mulino, Bologna 2015; M. DE PAOLIS e P. PEZZINO, *La difficile giustizia. I processi per i crimini di guerra tedeschi in Italia 1943-2013*, Viella, Roma 2016; C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d’Assise e nei tribunali militari*, il Mulino, Bologna 2019. Per una riflessione proiettata anche sulla contemporaneità: A. SPERANZONI, *A partire da Monte Sole. Stragi nazifasciste, tra silenzi di Stato e discorso sul presente*, Castelvecchi, Roma 2016.

della Repubblica sociale italiana, come ordinamento centrale e nelle sue declinazioni territoriali².

Di tale esercizio della giustizia in condizioni straordinarie fa parte tutto ciò che ricade nella locuzione "sanzioni contro il fascismo", fra cui anche l'epurazione propriamente detta (punizione amministrativa nei vari ambiti professionali) e le pene pecuniarie (avocazione degli illeciti profitti di regime). Un percorso di transizione, come tale, non può che essere caratterizzato da misure nuove e specifiche, che contemplano strutture straordinarie/speciali e, come tali, temporanee. Fra queste va ricordata anche l'Alta corte di giustizia, che tuttavia manca il suo obiettivo fondativo che era quello di giudicare le gerarchie governative del fascismo.

Il processo di punizione in Italia viene inevitabilmente avviato dagli angloamericani, sia a livello epurativo che di perseguimento dei crimini. Venuta rapidamente meno nei comandi alleati l'idea di una "Norimberga italiana"³, che avrebbe dovuto giudicare – innanzitutto – gli ufficiali di Wehrmacht, SS e Waffen SS catturati nella Penisola, per poi (eventualmente) ricadere sulle gerarchie militari fasciste, nei primi tre anni circa sono i giudici militari alleati in Italia a processare alti ufficiali tedeschi, per crimini contro i civili. A partire dal 1948, la palla viene passata ai tribunali militari italiani, che operano per poco più di un decennio⁴. La traumatica conclusione viene sancita nel 1960, con l'abominio giuridico dell'archiviazione "provvisoria" di quasi settecento fascicoli; gli stessi che, trentasei anni dopo, sarebbero tornati all'onore delle cronache, all'attenzione dell'autorità giudiziaria e a disposizione degli studiosi come "armadio della vergogna".

Nel frattempo, seguendo nel corso del 1944 la progressione delle truppe alleate, ciascuna provincia italiana appena liberata, al di là dell'attività dei tribunali militari alleati, comincia a fare i propri "conti". Due sono i provvedimenti *ad hoc* per disciplinare la punizione dei crimini fascisti: il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, recante «Sanzioni contro il fascismo», e l'analogo n. 142 del 22 aprile 1945, «Istituzione di Corti straordinarie di Assise [d'ora in poi Cas] per reati di collaborazione

² Significativa, fra le ultime: R. PARISINI, R. MIRA, T. ROVATTI, *I molti territori della Repubblica fascista. Amministrazione e società nella RSI*, "E-Review. Rivista degli Istituti Storici dell'Emilia Romagna in Rete", 6(2018) (<https://e-review.it/sommario.all>). Il dossier raccoglie gli Atti dell'omonimo convegno tenutosi il 27-28 settembre 2017 all'Università di Ferrara.

³ In proposito: M. BATTINI, *Peccati di memoria. La mancata Norimberga italiana*, Laterza, Roma-Bari 2003.

⁴ Sull'attività della giustizia militare italiana si segnala la riflessione più recente: P. PEZZINO, *Processare il nemico? I tribunali militari in Italia dopo la Seconda guerra mondiale*, in NUBOLA, PEZZINO, ROVATTI (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia* cit., pp. 361-386.

con i tedeschi». Tuttavia, per meglio comprendere le strade dell'azione giudiziaria in quegli anni, ne deve essere compreso un terzo, il decreto presidenziale n. 4 del 22 giugno 1946, meglio noto come "amnistia Togliatti".

La novità assoluta è quindi rappresentata dall'istituzione delle Cas: organismi giudiziari speciali con competenza provinciale, sono composte da un magistrato di ruolo (nominato dal primo presidente di Corte d'Appello) e quattro giudici popolari (estratti a sorte da liste di cittadini di «illibata condotta morale e politica», compilate dai Cln provinciali in accordo con il presidente del Tribunale del capoluogo). Il tutto ovviamente vistato, almeno nella prima fase, dagli uffici periferici della Commissione alleata di controllo. Spetta alle Cas il giudizio sugli imputati di «collaborazionismo con il tedesco invasore» durante la Rsi, ossia su cittadini italiani che, dopo l'8 settembre 1943, si siano macchiati di delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, mediante «qualsiasi forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore e di aiuto o di assistenza ad esso prestata», sia sotto il profilo *militare* che sotto quello *politico*⁵; nonché, degli eventuali delitti commessi durante il Ventennio dagli stessi imputati di collaborazionismo. Qualche mese dopo l'istituzione, le Cas sono trasformate in Sezioni speciali di Corte d'Assise, con adeguamento del collegio giudicante tramite l'immissione di un altro magistrato e di un giudice popolare in più; come statuito in precedenza, a fungere da pubblico ministero continuano a essere indicate personalità generalmente provenienti dall'avvocatura. A partire dal 1948, le Corti tornano a funzionare nella strutturazione ordinaria, come in realtà avevano già operato (Perugia ne è un esempio) prima dell'attivazione delle Cas e continuato a farlo anche in contemporanea.

Sono quindi espressione di una giustizia fortemente influenzata da valenze politiche e formalmente carente, oltreché esercitata in condizioni di vistosa eccezionalità. Fra i punti di maggiore criticità risalta, innanzitutto, la mancanza di conciliazione dell'orientamento politico con quello giudiziario, uno iato che si manifesta in tempi e forme differenti a seconda dei casi; in questo nodo problematico ricade anche la previsione secondo cui gli imputati sono (o meglio, possono essere) presunti colpevoli sulla base soltanto della carica ricoperta⁶. Vi è poi la necessità di

⁵ Perciò il riferimento è a tre distinti articoli del Codice penale militare di guerra allora vigente: 51, 54 e 58.

⁶ Recita infatti il decreto n. 142, già nel primo articolo: «Si considera in ogni caso che abbiano collaborato col tedesco invasore, o che gli abbiano prestato aiuto od assistenza, coloro che hanno rivestito una delle seguenti cariche o svolto una delle seguenti attività, successivamente all'instaurazione della cosiddetta repubblica sociale italiana: 1) ministri o sottosegretari di stato [...] o cariche direttive di carattere nazionale nel partito fascista repubblicano; 2) presidenti o membri del tribunale speciale per la difesa dello Stato o dei tribunali straordinari [...] ovvero vi abbiano sostenuto la pubblica accusa; 3) capi di

agire secondo giustizia, per una legittima pulsione catartico-pedagogica di differenziazione dal fascismo, e con rapidità, per scongiurare fughe e, allo stesso tempo con la medesima valenza, bloccare la spirale di giustizia sommaria in atto. Ancora, l'azione giudiziaria ha luogo in condizioni logistiche inusuali e complicate, per via delle contingenze postbelliche, e sconta una preoccupante carenza di operatori⁷. Ciò è dovuto al fatto che ci siano giudici inutilizzabili, perché a loro volta con procedimenti a carico, e alla previsione di legge secondo cui al lavorare nelle Cas non avrebbe corrisposto alcun normale beneficio di carriera. Va, infine, debitamente soppesato anche lo scenario ambientale e sociale: il decreto che istituisce le Cas vede la luce a meno di una settimana dalla Liberazione; ciò significa che, dall'Emilia in su, queste Corti iniziano a lavorare in rapida successione con la conclusione delle ostilità.

Il tutto comporta una serie di ritardi e malfunzionamenti all'ingragnaggio appena approntato. Per insistere su Perugia, ma non è un caso sporadico, basti ricordare che la fornitura della lista di giudici popolari, che la legge prescriveva entro sette giorni, si compie solo ad autunno 1945 inoltrato; lo stesso dicasi per l'elenco di avvocati disponibili a (e degni di) prestare servizio come pubblici ministeri⁸.

Per comprendere ancor più e meglio l'entità delle accennate criticità formali, possono anche essere riportati alcuni passaggi dagli articoli 12, 13 e 16 del decreto istitutivo delle Cas:

Innanzi alle Corti straordinarie di Assise non è ammessa costituzione di parte civile.

[...]

I termini stabiliti dal Codice di procedura penale per la istruttoria ed il giudizio sono ridotti alla metà.

provincia o segretari o commissari federali od altre equivalenti; 4) direttori di giornali politici; 5) ufficiali superiori in formazioni di camicie nere con funzioni politico-militari».

⁷ Esempio, ma tutt'altro che raro, è proprio il caso di Perugia: nella primavera 1945 gli uffici giudiziari patiscono una sconcertante penuria di spazi, dovuta in primo luogo alla destinazione (ancora in essere) di molti edifici pubblici all'ospitalità di sfollati e delle strutture della Commissione alleata di controllo. Manca il riscaldamento, e si chiede al Comune di provvedere; si cercano macchine da scrivere, e il Comune informa che sono irreperibili sia negli uffici che in commercio, ma incarica il suo Economato di riparare l'unica in dotazione alla Corte d'Appello (ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA [d'ora in poi AS PG], *Comune di Perugia, Amministrativo 1871-1953, Carteggio*, b. 1200, fasc. 9, cnn).

⁸ La questione va in discussione nelle adunanze del Cln provinciale di Perugia del 20 ottobre e del 3 novembre 1945 (AS PG, *Cln provinciale*, b. 1, fasc. 1, cc. 395-399, 404-410), mentre una serie di solleciti arrivano, contemporaneamente, tramite canali diretti di comunicazione fra i rispettivi vertici (*Ibid.*, b. 12, fasc. 68, cc. 20, 41). Già un anno prima, tuttavia, il presidente della Corte d'Appello di Perugia, Ippolito Rosati, aveva posto il problema delle liste da cui estrarre a sorte i giudici popolari, per l'imminente avvio dei lavori delle Corti d'Assise non ancora straordinarie (*Ibid.*, b. 11, fasc. 63, c. 99).

[...]

Contro le sentenze delle Corti straordinarie di Assise è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi o nei termini stabiliti dal Codice di procedura penale per le sentenze delle Corti di Assise. Il ricorso è deciso da una Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione istituita con decreto del Ministro per la Grazia e la Giustizia.

Per concludere questa sommaria panoramica sulle Cas, va anche sottolineato che nella loro attività sono state, finora, appurate difformità procedurali fra quelle del Nord e quelle del Centro-Sud⁹. In generale operano dal 1945 al 1947, tranne a Genova e a Roma dove vengono procrastinate; poi, come detto, tutto torna alle Corti ordinarie. È evidente come, nel frattempo, cada l'amnistia Togliatti, altra ragione per cui va progressivamente scemando la tendenza alla severità nel giudizio, più marcata nella prima fase.

Ricordare Roma è necessario non solo perché è ovviamente stata una delle Corti più importanti d'Italia, chiamata in teoria a processare il fascismo-regime, mentre a quella di Milano, appena cessata dal ruolo di duplice capitale ideale e simbolica della Rsi e della Resistenza, spettava di giudicare le gerarchie del fascismo repubblicano. Lo è anche perché la vicenda della Cas della Capitale mostra diverse analogie con quella perugina, a iniziare dal ritardo nell'istituzione (in entrambi i casi: ottobre 1945) e quindi nell'avvio dei lavori, databile ai primi mesi del 1946. Il punto di partenza di Perugia è inoltre aggravato dal fatto che la sua Corte d'Appello funziona come sezione di Roma, acquisendo piena autonomia solo a fine aprile 1945¹⁰. Può così mettersi in moto, in ambito locale sia giudiziario che politico, il meccanismo per l'apertura di una Cas anche nel capoluogo umbro; cosa che avviene in contemporanea con l'entrata in vigore del decreto n. 142. Esso indicava come obbligatoria l'istituzione di Corti in tutte le province ancora sotto l'occupazione nazista al momento della promulgazione (22 aprile 1945), ossia a partire dall'alta Toscana. Per il resto del Paese, ciò sarebbe avvenuto solo mediante apposito decreto luogotenenziale, qualora ne fosse stata ravvisata la necessità.

⁹ Allo stato attuale delle conoscenze, per cui si rimanda al database elaborato dall'Istituto nazionale Ferruccio Parri-Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea (www.straginazifasciste.it/cas/), si stima che abbiano preso in carico fra i ventimila e i trentamila procedimenti; di questi ne sono stati finora approfonditi non oltre il 20%. Al netto di tale incolpevole ritardo, la tendenza indicata ha già dimostrato la sua fondatezza.

¹⁰ È il compimento di ciò che il sindaco Lupattelli chiama, il giorno dell'inaugurazione, «antica legittima aspirazione della Città di Perugia sempre ingiustamente ostacolata dal cessato regime» (AS PG, *Comune di Perugia, Amministrativo 1871-1953, Carteggio*, b. 1200, fasc. 9, prat. 2, cnn).

Gli approfondimenti finora svolti sulla Corte d'Assise di Perugia, ordinaria e non, forniscono i seguenti riscontri¹¹:

- Ottanta sono i procedimenti (riferiti non soltanto a reati commessi nel 1943-1944) che giungono a sentenza, collocabili nel quadriennio fra il dicembre 1944 e lo stesso mese del 1948; trenta di questi, fra il marzo 1946 e il marzo 1948, sono ascrivibili alla Cas, o comunque in essa hanno inizio.
- Oltre centoventi sono gli imputati, chiamati nella quasi totalità a fronteggiare più di un capo d'accusa, che ricevono una sentenza; il dato relativo alle donne parla di sole tre, ma una di loro, la collaborazionista marchigiana Elisa Picchiò, attiva nell'Anconetano¹², catalizza l'attenzione della stampa quotidiana e periodica perugina.
- Ancora sugli ottanta procedimenti arrivati a sentenza, in cinquanta casi, tutti esauriti entro il settembre 1946, alla sbarra ci sono umbri, o comunque sono contestati reati commessi in questa regione; negli altri trenta, il primo dei quali si chiude in Cas il 15 gennaio 1947, gli imputati non sono umbri, o si giudica su fatti avvenuti altrove (in Emilia innanzitutto).

Ne deriva che la Cas di Perugia, nella sua seconda fase e poi per oltre un anno la Corte tornata ordinaria, viene chiamata a valutare e sancire provvedimenti di rinvio da altre istanze; ed è in tale veste che qualifica essenzialmente il suo operato. Quanto all'esito dei procedimenti aperti e/o conclusi a Perugia, si rileva innanzitutto un alto numero di "non luogo a procedere". Poi, a prescindere da successive misure di amnistia o indulto, sono quarantuno le condanne comminate, cui va aggiunta quella, a morte nei confronti di Adolfo Matteucci, di cui si tratterà a breve. Cinquantatré sono le assoluzioni con formula piena, poche di meno con quella dubitativa; in soli cinque casi, tutti a ridosso della conclusione, si interpongono amnistia o condono a iter ancora in corso. In un solo caso il giudizio viene sospeso, e altrettanto dicasi per l'intervento dell'amnistia dopo la derubricazione dell'imputazione.

Non c'è qui modo di addentrarsi nella strutturazione e nel funzionamento della Rsi a Perugia e in provincia; un tema, fra l'altro, che ancora

¹¹ www.straginazifasciste.it/cas/?page_id=109 (visitato l'8 febbraio 2019).

¹² Si veda la scheda curata da Chiara Donati (che ringrazio della segnalazione) per l'*Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia*, dedicata a un episodio in cui è direttamente coinvolta Elisa Picchiò insieme alla sua famiglia: www.straginazifasciste.it/?page_id=316 (visitata l'8 febbraio 2019). In termini più complessivi, ma sempre legati alla medesima regione, rimane un punto di riferimento P. GUBINELLI, *P.Q.M. La Magistratura e i processi ai collaborazionisti nelle Marche 1945-1948*, Pequod, Bologna 2009.

sconta un'atavica disattenzione da parte della storiografia locale¹³. Alcune precisazioni di quadro si rendono però necessarie: è assodato come un approccio alle vicende del fascismo repubblicano basato prevalentemente, se non esclusivamente, sul piano nazionale sia inadatto a identificare confini e contenuti di un'esperienza storica che è stata irrimediabilmente incompleta, innanzitutto, nella pretesa di mostrarsi come entità statuale compiuta. Connotata da un'endemica debolezza del centro e da una, anche conseguente, frammentazione territoriale, ha visto l'innescio di specifici processi, pure strutturali, avviatisi e proseguiti all'interno di un problematico rapporto fra centro e periferia, riverberando in ciò la convulsa dialettica apicale fra Stato e Partito. La Rsi è poi vincolata alle differenti, anche in ordine di tempo e di luogo, esigenze e imposizioni dell'alleato-occupante tedesco; ciò che – fra l'altro – ha parimenti indotto l'emergenza di fare convivere la policrazia connaturata nel sistema nazista con il policentrismo dimostrato dalla "Repubblica di Mussolini"¹⁴. Essa, in ultimo, deve anche fare i conti con periodici e progressivi decurtamenti di territorio, liberato dalla progressione delle truppe alleate. Ciò nonostante, la "Repubblichetta", come veniva apostrofata da detrattori e oppositori coevi, cerca di assumere i tratti di una compagine nazionale unitaria e omogenea, con programmi non sempre vani e strategie a volte fruttuose, evidenti già nel piano di ricostruzione del potere in provincia. Per fare ciò, in mancanza di un fulcro direzionale forte, cerca di aderire all'interno del complesso mosaico di aree territoriali che ne articolano lo spazio di pertinenza, per avere consenso, legittimarsi e imporsi. È evidente come molto, nella definizione degli equilibri, sia dipeso anche dalle personalità di coloro che sedevano in posti di comando e direzione.

Nell'impossibilità di una dettagliata e complessiva analisi di tutti i procedimenti celebrati a Perugia, si è scelto di circoscrivere a due soli casi, ciascuno a proprio modo esemplare: Armando Rocchi e Adolfo Matteucci; per entrambi, i capi di imputazione si riferiscono esclusivamente al periodo 1943-1945. Quanto al primo il motivo è fin troppo ovvio, essendo stato il capo della provincia da fine ottobre 1943 sino ai giorni immediatamente precedenti all'arrivo degli Alleati, potendo accertare la sua presenza in città

¹³ Fanno eccezione gli ormai datati T. BIGANTI, *La Repubblica sociale italiana in provincia di Perugia*, in L. BRUNELLI e G. CANALI (a cura di), *L'Umbria dalla guerra alla Resistenza*, Atti del Convegno "Dal conflitto alla libertà" (Perugia, 30 novembre-1 dicembre 1995), Isuc, Perugia; Editoriale Umbra, Foligno 1998, pp. 193-205 e V. PIRRO, *La Repubblica sociale*, in M. GIORGINI (a cura di), *Terni*, Elio Sellino Editore, Milano 1994 ("Storia illustrata delle città dell'Umbria"), tomo II, pp. 699-710.

¹⁴ La locuzione è titolo del primo studio organico sul tema, proposto da Giorgio Bocca nel 1977. Analogia chiave di lettura la si ritrova in un'opera più recente, meno strutturata ma impreziosita da centinaia di suggestioni iconografiche: M. FRANZINELLI, *RSI. La Repubblica del duce 1943-1945*, Mondadori, Milano 2007.

fino a buona parte del 16 giugno 1944, quattro giorni prima dell'ingresso degli Alleati¹⁵. Quanto a Matteucci, la rilevanza non è data solo dai ruoli ricoperti sotto la Rsi e dai crimini commessi, ma dal fatto che sia uno dei non molti casi in Italia in cui una condanna a morte viene comminata, confermata ed eseguita. La sua vicenda processuale, infine, consente anche di svelare certe inadeguatezze e distorsioni del sistema giudiziario nella fase di transizione.

Armando Rocchi, classe 1898, è ufficiale di Cavalleria nella Grande guerra, ferito con menomazioni permanenti, preso prigioniero e decorato. Ad inizio anni Venti diviene dottore in Agraria (con ulteriore specializzazione in Scienze agricole coloniali) e poi in Veterinaria, iniziando una brillante carriera, anche fuori dall'Umbria, nel secondo campo. Proseguendo nella scalata gerarchica sia nei ranghi del Regio Esercito che della Milizia, è ufficiale superiore con incarichi di comando nel Corpo truppe volontarie, inviato dal 1936 in Spagna durante la guerra civile. L'esperienza in supporto alle milizie di Franco si conclude con un secondo grave ferimento, il conseguente rimpatrio e nuove decorazioni. A fine 1940 è mobilitato e nell'aprile 1941 destinato in servizio, prima in Albania e successivamente in Montenegro, come maggiore comandante del 102° (poi 108°) battaglione Camicie nere d'assalto. Si ferma nel giugno 1943, obbligato al rientro in Italia a seguito di un nuovo ferimento, ma con ulteriori decorazioni e onorificenze¹⁶. A partire dal 15 settembre 1943, quindi già con i tedeschi saldamente al comando e ad emanare ordini, viene nominato in successione capo di Stato maggiore della Zona militare di Perugia, vicecomandante, comandante interinale e poi effettivo della stessa; il 25 ottobre diviene capo della Provincia. Abbandonata Perugia, il 10 luglio 1944 diviene capo del quartier generale del ministero degli Interni, mentre il 26 agosto è inviato a Bologna in veste di commissario straordinario del Governo per l'Emilia Romagna; il 26 aprile 1945 si consegna ad un comando partigiano nei pressi di Pavia.

La sua vicenda giudiziaria prende le mosse – solo formalmente – il 30 giugno 1944, con l'apertura di un fascicolo, a carico suo e di altri quindici, da parte del Tribunale di Perugia, che trasmette gli atti a Roma all'Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo; questo, prima di fine

¹⁵ Su Rocchi, in assenza di studi specifici o biografie (esiste, in varie forme, qualcosa nel sito web della Fondazione Istituto storico della Rsi, ma l'impostazione e il valore scientifico risultano quantomeno discutibili), abbiamo a disposizione un fondo archivistico a lui intestato, composto di sue carte versate dalla famiglia, da ormai diversi anni consultabile all'Archivio di Stato di Perugia.

¹⁶ Insieme a una medaglia d'argento al Valore militare, motivata con le capacità dimostrate nella repressione antipartigiana, brilla anche il *Verdienstorden vom Deutschen Adler* (Ordine al merito dell'Aquila tedesca), conferitogli nel settembre 1941 (AS Pg, *Armando Rocchi*, b. 1, fasc. 5, cc. 38-41).

anno, spicca un mandato di cattura. Il 12 maggio 1945 la medesima autorità rimette il tutto a Perugia, mentre il Tribunale militare di Firenze (competente anche per l'Umbria) apre un procedimento nei suoi confronti, successivamente unificato a quello di competenza della Magistratura ordinaria, che ne assume la direzione. Il fascicolo viene rapidamente avvocato dalla Cas di Bologna, che il 29 agosto 1946 pronuncia una condanna per triplice omicidio e collaborazione *militare* con il tedesco invasore. Dopo due ricorsi in Cassazione e altrettanti rimandi in Corte d'Appello (prima di Bologna, poi di Roma), e frappositisi i primi provvedimenti di clemenza, a metà anni Cinquanta la vicenda processuale e detentiva di Rocchi è pressoché conclusa; segue la declaratoria di amnistia nel dicembre 1959 e la riabilitazione civile due anni dopo. Muore a Perugia, dopo esservi rientrato a seguito di varie peregrinazioni in Italia (per un periodo è a Bari, occupato in rappresentanze commerciali), l'8 marzo 1970.

Adolfo Matteucci era invece di quasi quindici anni più giovane, essendo nato a Passignano sul Trasimeno nel 1912. Nonostante – a differenza di Rocchi – provenga da una famiglia umile, riesce a completare gli studi superiori e conseguire la laurea in Agraria. Da qui lo spregiativo di “dot-torino” che compare nella stampa locale¹⁷, ponendolo, anche dal punto di vista dei titoli accademici un gradino sotto Rocchi. Dalle carte processuali emerge inequivocabilmente come Matteucci sia stato davvero il braccio più fedele per la mente di Rocchi, proprio fino all'ultimo giorno a Perugia, coordinando l'esecuzione dei suoi ordini a tutto il 16 giugno 1944; però sempre, irrimediabilmente, in posizione subordinata. È tuttavia una vicinanza che viene da lontano: combatte come e con Rocchi, sotto il suo comando, in Spagna nella *Bandera* “Falco” (1^a divisione del Corpo truppe volontarie), guadagnandosi due medaglie d'argento al Valore miliare e una Croce di guerra; come effettivo nel 102° battaglione Camicie nere d'assalto, ancora agli ordini del primo seniore Rocchi, attraversa l'Adriatico nella primavera del 1941, per procedere all'occupazione della ex Jugoslavia. Vi rimane poco in realtà, perché nel dicembre dello stesso anno viene ferito in Albania e rimpatriato. Nell'autunno 1943 è in prima linea nella nuova Perugia fascista repubblicana, ponendosi nelle squadre di Polizia già prima che Rocchi diventi capo della Provincia. Non ne raggiunge mai il comando, mantenendo anche nella Gnr il grado di sergente. Non ha nemmeno particolari incarichi politici nelle gerarchie perugine del Pfr, se si esclude l'essere membro del direttorio del fascio repubblicano.

A livello di “conti” con il recente passato fascista, Matteucci è oggetto di più di un procedimento, sebbene gli altri siano anticipati nel verdetto

¹⁷ Ne è un esempio il “Corriere di Perugia”, organo del Cln provinciale, nell'edizione n. 15 del 14 aprile 1945, agli sgoccioli dell'esistenza di questa testata.

dall'esecuzione della condanna a morte¹⁸. L'8 gennaio 1945 viene arrestato dalla questura di Firenze, su mandato del Tribunale di Perugia; detenuto per un periodo in campo di concentramento, è in carcere a Perugia dal 6 aprile successivo; il 4 luglio compare di fronte alla Corte d'Assise (ancora ordinaria), per rispondere di omicidio aggravato in danno di un disertore della Gnr e di collaborazione *militare* col tedesco invasore. Nessun avvocato perugino risulta averne voluto assumerne la difesa e il legale nominato d'ufficio, il giorno prima dell'udienza, manifesta un'improvvisa indisposizione, per cui il Tribunale «ordina» di farlo all'avv. Carlo Vischia¹⁹. Dopo una brevissima camera di consiglio, viene pronunciata la condanna a morte mediante fucilazione alla schiena e Vischia si appella immediatamente alla Cassazione; un mese dopo, la Suprema Corte inizia l'esame del ricorso, rigettandolo e confermando responso e modalità. Il 19 settembre Vischia, a proprio nome (ciò che permette a Matteucci, per il tramite della sorella, di fare un nuovo tentativo il giorno prima dell'esecuzione), presenta domanda di grazia sovrana, che viene però respinta il 31 ottobre. Vale la pena citarne qualche estratto, in quanto contribuisce a mettere in luce, sebbene da una visuale – inevitabilmente – di parte, alcune tracce del clima in cui vengono fatti i “conti col fascismo” a Perugia; è utile, in ultima analisi, anche per l'emersione di alcune delle distorsioni ambientali e procedurali cui si è fatto cenno:

Pur essendo stato perseguitato per il mio antifascismo dalla banda cui lo stesso Matteucci apparteneva, invoco la grazia sovrana [...]. Il processo [...] fu celebrato in un ambiente infuocato dalla passione politica; [...] che giunse a tal punto da costringere [...] a distribuire biglietti d'invito per l'accesso al pubblico nell'aula, ma questa precauzione non valse [...] perché i biglietti furono nella quasi totalità ritirati dagli elementi facinorosi e meno responsabili della città.

Si svolse così un dibattito, nel quale il pubblico, diventato l'attore principale del processo, si abbandonò a manifestazioni ostili a base di urla e minacce. E fu indubbiamente la pressione di questo pubblico urlante che indusse la Corte d'Assise a ritenere il Matteucci responsabile del reato di cui

¹⁸ La sentenza che ne decreta la fucilazione (n. 42 del 4 luglio 1945, al n. 28 del Registro generale) è conservata in AS PG, *Corte d'Assise di Perugia*, reg. 20, dove sono indicati i riferimenti all'intero fascicolo processuale. Alcuni interrogatori a cui è stato sottoposto, nei mesi fra il trasferimento in carcere a Perugia e il pronunciamento del verdetto (aprile-giugno 1945), sono anche in AS PG, *Armando Rocchi*, b. 3, fasc. 1.

¹⁹ Questa indicazione dei fatti è contenuta in dettaglio nel “Giornale dell'Umbria. Quotidiano di informazione del mattino” del 5 luglio 1945, dove l'articolo in questione (*La condanna a morte di Adolfo Matteucci*) occupa circa metà della seconda pagina che componeva allora il foglio. Vischia, rappresentante democristiano nel Cln provinciale di Perugia, in quel momento è responsabile dell'Ordine degli avvocati del capoluogo umbro e presidente della Deputazione provinciale.

all'art. 51 [...], mentre era stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 58 [...].

Il Matteucci è un giovane che ha appena trentatré anni ed è purtroppo una vittima nefasta della educazione fascista. [...] fino a che non fu travolto dalla passione politica e da una propaganda bestiale, dette sempre prova di umana bontà. [...] Il ricorrente non intende criticare i principi ai quali si è ispirata la sentenza dei primi Giudici, ma ritiene che V. A. [...] non possa non tenere conto dei precedenti militari del condannato e considerare che un soldato quando è al servizio del suo Paese non può fare distinzioni fra guerre giuste ed ingiuste [...].

La sentenza di condanna [...] ha ritenuto che costui eseguì il delitto che gli era addebitato per obbedire ad un tassativo ordine che gli era stato impartito dal suo superiore, Seniore DAVID VANTAGGI. [...] Vantaggi, che, per lo stesso fatto, era stato arrestato e si trovava in attesa di giudizio nelle Carceri di Perugia. [...]

Ora l'esecuzione della sentenza [...] costituirebbe un nuovo trauma in un organismo in via di guarigione e turberebbe quel processo di risanamento che è tutt'ora in corso. Ma indipendentemente da queste considerazioni, c'è un altro motivo che mi induce a confidare nella Vostra clemenza. Il Legislatore della nuova Italia, fra i primi provvedimenti che dovevano segnare le vie della ripresa, memore che la nostra è la terra di Cesare Beccaria, ha abolito quella pena di morte, che era stata introdotta dal fascismo e che costituiva un triste retaggio della nostra storia²⁰.

Un riscontro dalla stampa può disegnare ulteriori tratti, richiamandone alcuni in comune con la posizione appena esaminata, del complesso affresco sul clima del momento. Sono parole de "Il Socialista. Settimanale della Federazione provinciale socialista di Perugia", datate 7 luglio 1945, dopo la sentenza di morte:

La condanna inflitta [...] è una espressione di quella esigenza di giustizia che la coscienza del popolo italiano oggi richiede. Non per questo noi ci abbandoneremo a delle manifestazioni di macabra gioia che sono aliene dalla nostra indole. È giusto che [...] paghi il fio dei suoi delitti; ma ciò che distingue il nostro dal suo spirito è appunto quel senso di pietà che noi proviamo di fronte a delle anime come la sua, distorte forse per naturale pervertimento forse per assimilazione di un'educazione infame [corsivo originale].

Torna quindi la funzione catartico-pedagogica di questa stagione processuale e si riaffaccia come nella domanda di grazia, sebbene qui smorzata da un «forse», l'attitudine autoassolutoria di addossare tutte le colpe al cancro del fascismo e alle sue nefaste manifestazioni.

²⁰ Disponibile anche in AS Pg, *Armando Rocchi*, b. 4, fasc. 15, s.fasc. 2, cc. 20-22.

Con notevole ritardo, alle sei e mezza del mattino di giovedì 7 marzo 1946 viene eseguita la condanna a morte al Poligono di Tiro in Borgo XX Giugno, a Perugia, lo stesso nel quale nove partigiani, fra cui la medaglia d'oro Mario Grecchi, avevano incontrato medesima sorte – ma senza altrettanti accertamenti giudiziari – esattamente due anni prima²¹.

Riguardo al clima in cui si svolgono e si seguono questi ed altri processi, sia dalla stampa locale che dalle carte della prefettura emerge un approccio di estesa moderazione, incline a far trascorrere questo stadio transitorio in un clima di "pacificazione" degli animi e del contesto²². Una spinta che viene anche dal basso, come dimostra l'incontro di riconciliazione svoltosi tra giovani ex partigiani ed ex militanti della Rsi al cimitero civico di Perugia, la mattina di Capodanno del 1947²³. Comunque si punta a un superamento del passato, da parte di istituzioni locali che nelle prime fasi – anche per via della copertura imposta dalla Commissione alleata di controllo, che vanifica tutte le designazioni da parte del Cln provinciale – vedono ai vertici quasi esclusivamente esponenti di area liberale. Le autorità sembrano sposare l'atteggiamento di molti imputati, che spesso hanno gioco facile, anche i funzionari di rango più elevato, nell'addossare tutta la colpa, anche dei loro esclusivi atti, all'accentratore e prevaricatore Rocchi. Che tale è stato, senza dubbio, pure con una dose di violenza talvolta superiore al necessario; ma che, altrettanto, non ha agito da solo (ed ecco dove si colloca una figura come Matteucci), né tanto

²¹ Ai ritardi fa cenno, con tono aspro, il settimanale "La Battaglia. Organo della Federazione comunista di Perugia", il 10 marzo 1946: «Dopo una serie di manovre ed ostacoli, finalmente giustizia è stata fatta». Aggiungendo, secondo un approccio condiviso da buona parte della stampa: «Ma il criminale Matteucci non era che una figura di secondo piano tra i responsabili. Cosa si aspetta per giudicare gli altri?». Dedicando maggiore spazio a tale problematica sino dal 20 dicembre 1945, avanzando più di un sospetto che tutto sia funzionale e artefatto, il "Giornale dell'Umbria", di chiara tendenza liberale. L'indugio nell'esecuzione della sentenza si ritiene dovuto, oltre che alla concomitante crisi di Governo, al fatto che, a termini di regolamento, questa doveva avvenire a cura della Polizia, ma non si sarebbe trovato a Perugia un numero di agenti sufficiente a comporre il plotone. *L'impasse* – almeno da tale punto di vista – si è rotta con l'invio di questi, addirittura, da Padova.

²² Al netto delle indisponibilità delle serie complete presso le sedi competenti per la conservazione, nella preparazione di questo saggio sono state consultate le seguenti testate, dalla differente periodicità: "Corriere di Perugia", "Cronache umbre", "La Battaglia", "Il Socialista", "Il Buffone", "L'Umbria. Quotidiano del mattino", "Il Giornale del mattino", "Centro Italia", "Il Popolo. Organo dei Repubblicani umbro-sabini", "Il Mattino dell'Italia centrale", "Il Giornale dell'Umbria". Dei due quotidiani nazionali con cronaca locale, "La Nazione" e "Il Messaggero di Roma", è al momento preclusa, per via della destinazione al restauro, la consultazione della seconda.

²³ Oltre allo spazio dedicatogli dalla stampa, ne ha parlato uno dei promotori, l'ex partigiano della brigata "Francesco Innamorati" Corrado Sassi, nel suo *Rose e latrine fra i Cesari. Quel Capodanno perduto* (Edimond, Città di Castello 1998).

meno può sempre avere dato ordini puntando la pistola alla tempia dei suoi subordinati. A dimostrarlo c'è anche l'elevato numero di coloro che lo seguono al Nord nel giugno 1944: fra questi, funzionari, militi e gregari di vario rango, fino ad arrivare al questore di Perugia durante la Rsi, Baldassarre Scaminaci (suo segretario e capo di Gabinetto a Bologna), o al suo predecessore come capo della Polizia della provincia, il modenese Giovanni Tebaldi (da dicembre 1943 questore, in successione, a Bologna e poi a Trieste).

Dove è stato possibile avere riscontri dalla stampa già per le prime fasi, quindi per il secondo semestre del 1944, risulta esservi una sorta di "accanimento mediatico", veicolante un sentimento diffuso fra la popolazione, sull'ineluttabilità che giudizi e condanne abbiano corso e sull'urgenza che questo avvenga, ma c'è tutto tranne che un clima da "caccia alle streghe". Si chiede il contributo di tutti per far emergere la verità, colpe e colpevoli, ma si deve agire secondo legalità e regolarità, così da garantire eguali diritti ad accusati e accusatori. C'è però da subito, allo stesso modo, una generalizzata insofferenza verso il processo di punizione globalmente inteso, quindi con frequenti confusioni fra l'epurazione e i giudizi penali (non che le due cose non potessero coesistere), dovuto al fatto che, stando a quanto riporta la stampa, secondo l'opinione pubblica e il mondo politico nulla si sta svolgendo come dovrebbe e come sarebbe auspicabile.

Si vuole poi informare, sui crimini degli imputati e sul loro passato: ecco perché *tutte* le testate sciorinano una profusione di articoli di cronaca giudiziaria, sia politica che non. È importante fare sapere che la giustizia c'è, viene esercitata ed è funzionante in piena regolarità per tutti gli attori coinvolti in essa.

Parimenti, organi di garanzia come il Cln provinciale cercano di non travalicare le proprie prerogative, ammesso e non concesso che fossero (e così non era) chiari i limiti di queste. Lo dimostra, fra l'altro, il non pronunciamento del Comitato perugino sulla domanda di grazia presentata in favore di Matteucci: nell'adunanza del 22 settembre 1945, non solo il Comitato decide all'unanimità di non assumere una posizione ufficiale, ma all'atto della votazione si astiene il rappresentante comunista Mario Angelucci, che era stato giudice popolare nell'udienza conclusasi con la condanna a morte²⁴.

In conclusione si può rimarcare che, verso i due personaggi scelti come campione, c'è un approccio differente da parte della stampa in considerazione delle rispettive vicende giudiziarie; verosimilmente dovuto già al fatto che il processo a Matteucci si svolge per intero a Perugia, mentre quelli contro Rocchi non vi approdano mai. Ma questi è come se

²⁴ AS PG, *Cln provinciale*, b. 1, fasc. 1, cc. 359-367.

vi abiti ancora: se ne parla, si rievocano (anche se in maniera tutt'altro che morbosa) le sue malefatte, è una sorta di "anima nera" che continua ad aleggiare sulla città. È invece concretamente onnipresente Matteucci, che il "Giornale dell'Umbria" apostrofa, in tono manzoniano, «Il "griso" di Rocchi»²⁵ e che tutti accompagnano passo a passo fino alla fucilazione. Il "Giornale dell'Umbria" è anche l'unico a dare un paio di cenni sull'iter giudiziario di Rocchi; per meglio dire, a non vederlo soltanto come uno spirito maligno che continua ad aggirarsi, volgendo lo sguardo solo al suo passato criminale, ma lo ritrasce nella realtà osservandolo, innanzitutto, come un detenuto nel carcere bolognese di San Giovanni in Monte²⁶.

Un terzo caso meriterebbe un'ampia trattazione, che qui tuttavia non può trovare. È bensì la stampa perugina dell'epoca a concedere tante attenzioni a Franz Pagliani, fino a quel momento (è da ritenere) del tutto sconosciuto in questo capoluogo, allorché presso la Corte perugina si svolge un passaggio della sua vicenda giudiziaria; preludio – da lì a nemmeno due anni – al ritorno in piena libertà²⁷. Quello dei media locali potrebbe sembrare un atteggiamento premonitore, dato che dal 1950 fino alla pensione, che precede di pochi anni la morte avvenuta a Bologna nel 1986, Pagliani torna ad esercitare in una nota clinica del centro di Perugia la professione medica, nella quale si era fatto un nome nel capoluogo emiliano già dagli anni Trenta. Non avendo strumenti per elaborare un'univoca risposta al perché i fogli locali se ne interessino così diffusamente, e tralasciando la formulazione di variopinte ipotesi, si può chiudere evidenziando la posizione antitetica in cui Rocchi e Pagliani si collocano negli anni della Rsi condivisi a Bologna; riflettente, ancora una volta, quella coabitazione problematica fra l'istanza governativa e quella partitica che la Rsi eredita dal fascismo del Ventennio. Pagliani è uomo di Pavolini e da lui, nel settembre 1943, ottiene l'incarico di ricostruire il fascio bolognese, fino a essere nominato ispettore regionale del Partito e capeggiare una brigata nera "mobile", una delle varie attive a Bologna e in Emilia spesso in serio attrito fra di loro. Rocchi invece, personalità sfaccettata e complessa e tendenzialmente avulsa da certi meccanismi prettamente politici, pare altrettanto inequivocabilmente legato a Buffa-

²⁵ L'epiteto compare per la prima volta in un articolo del 9 gennaio 1945: nella tarda serata precedente, Perugia era stata raggiunta dalla notizia del suo arresto a Firenze.

²⁶ Ciò avviene nelle edizioni del 21 ottobre 1945 e del 19 febbraio 1946: nel secondo caso, perché si è formalmente avviato il processo alla Cas di Bologna; nel primo, riecheggia invece lo sdegno cittadino per avere scoperto che, a dire il vero inevitabilmente, il nome dell'ex capo della Provincia è compreso nelle liste elettorali del Comune.

²⁷ Per il verdetto della Cas di Perugia si veda www.straginazifasciste.it/cas/procedimento/?processo=3301, mentre per il successivo pronunciamento, a seguito di rinvio, della Corte d'Assise ordinaria di Viterbo (15 aprile 1949): www.straginazifasciste.it/cas/procedimento/?processo=2617 (entrambe visitate il 7 marzo 2019).

rini Guidi, ministro dell'Interno fino al febbraio 1945, allorché perde la fiducia di Mussolini. Per avere un'idea dello stato delle relazioni fra Rocchi e Pagliani nel 1944-1945, bastino certe parole spese dall'ex capo della Provincia di Perugia in sede giudiziaria nei confronti dell'altro, «con il quale sussistevano note e gravi divergenze in materia di triarchia periferica», e che non manca di accusare esplicitamente di alcuni delitti relegandolo a «pedissequo esecutore» degli ordini di Pavolini²⁸.

Non avendo riscontri per indagare i loro rapporti nel dopoguerra, certo non ha collimato il loro coinvolgimento nella forza politica nata dopo la fine del fascismo. Rocchi, alto ufficiale, ma anche uomo di Stato e di Governo, che ha servito la Repubblica pur rimanendo un convinto monarchico, nella per lui vana speranza che, passata la bufera successiva al tradimento dell'8 settembre (quindi vivendo la Rsi come una transizione), certi uomini (ed è tutto – anche – autoreferenziale) avrebbero potuto rimettere le cose a posto, nel dopoguerra non compare nei radar dell'impegno politico. Pagliani, rimasto durante la Rsi uomo prettamente d'azione e verosimilmente refrattario a sedere su certe poltrone, finisce invece nella dirigenza nazionale del Msi, partito di cui Rocchi si limita a sottoscrivere la tessera.

Resta da chiedersi se i due abbiano voluto incontrarsi o frequentarsi a Perugia, se Rocchi il *comandante*, deferente appellativo con cui spadroneggia, negli anni Sessanta, in alcuni ambienti del reducismo fascista²⁹, minato nel fisico dai tanti anni di guerra e dai numerosi, anche gravi, ferimenti abbia mai dovuto, sempre a Perugia, ricorrere alle cure del suo vecchio “nemico” di Bologna, Pagliani il *professore*. Non una mera curiosità da feticisti del gossip storico, quanto uno dei plausibili spunti per iniziare a riflettere e ricercare, anche, su un altro aspetto della vita dei fascisti e dei fascisti repubblicani dopo il sanguinoso tramonto della loro vicenda storica.

²⁸ AS PG, *Armando Rocchi*, b. 3, fasc. 14, cap. II, par. E e fasc. 2, nella parte contenente il verbale del sesto interrogatorio sostenuto a Bologna, il 20 agosto 1945.

²⁹ Un riscontro lo si ha in certa corrispondenza e in un album fotografico, conservati entrambi in AS PG, *Armando Rocchi*, b. 5. È doveroso, quanto doloroso, notare che alcuni degli incontri di reduci del 108° battaglione Camicie nere, comandato da Rocchi e che aveva avuto la sua base di arruolamento nelle Marche, siano ospitati in luoghi religiosi della medesima regione.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2020
presso Fotolito Graphicolor
per conto di CBN Services di Perugia